

Regolamento per l'accesso al servizio di “Assistenza Domiciliare e Territoriale per l’infanzia e l’adolescenza” del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l’accesso al Servizio “Assistenza Domiciliare e Territoriale per l’infanzia e l’adolescenza” (ADM) previsto dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34 ai sensi della L. n. 328/00, della L.R. n. 11/07 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Definizione del Servizio

Il servizio ADM si pone come strumento di aiuto ai nuclei familiari in difficoltà con la presenza di minori a rischio di emarginazione e si articola in progetti mirati di sostegno finalizzati a consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e prevenire il crearsi di situazioni nelle quali si renda necessario l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare.

Tale sostegno è finalizzato ad un processo di integrazione sociale rivolto alla sfera della socializzazione, a quella educativa ed affettiva ed al supporto didattico, attraverso il mantenimento del minore in famiglia con il recupero delle risorse potenziali della famiglia stessa e il rafforzamento delle figure parentali.

Art. 3 – Finalità e obiettivi del Servizio

Il servizio ha come finalità ultima il mantenimento del minore nella propria famiglia d'origine, anche in presenza di situazioni di disagio familiare, tramite la realizzazione di condizioni favorevoli per uno sviluppo psico-sociale sano. Il servizio ADM è espressione del graduale affermarsi di una responsabilità collettiva intorno ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e nasce dall’esigenza di trovare risposte più consone ai bisogni dei minori, offrendo il necessario aiuto a chi versa in condizioni di disagio, attraverso una rete di servizi territoriali. Il tutoraggio educativo ha come obiettivo il raggiungimento del benessere del minore attraverso la valorizzazione delle sue risorse e capacità; dove la presenza dell’educatore è necessaria per superare le difficoltà relazionali personali e sociali e allo stesso tempo propone un sostegno educativo di supporto alle capacità genitoriali. L’intervento serve inoltre a valorizzare e stimolare il contesto sociale in cui il minore vive; a tal fine vengono utilizzate risorse aggregative, educative e sportive.

Le prestazioni del Servizio tendono al mantenimento, al recupero, ed allo sviluppo del livello di autonomia personale e sociale, attivando le capacità potenziali della persona e/o del nucleo assistito.

Il Servizio si pone i seguenti obiettivi:

- rispondere alle esigenze del minore con problematiche legate al suo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale;
- creare condizioni di miglioramento per l'intero nucleo familiare;
- consentire la permanenza del minore in famiglia;
- rinforzare le competenze genitoriali;
- valorizzare le risorse esistenti sul territorio;
- sostenere gli interventi all'interno di un progetto di rete in collaborazione con altre agenzie territoriali.

Il Servizio prevede l'impiego di personale qualificato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 4 – Destinatari del Servizio

Sono destinatari del servizio tutti i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni e le rispettive famiglie dell'Ambito Territoriale N34 per i quali si rende opportuno e/o necessario un supporto sia a causa di un'esigenza di natura psico-sociale, sia in ragione di un bisogno legato al percorso formativo.

Art. 5 – Attività

Il Servizio provvede alla presa in carico realizzando le seguenti attività:

- percorsi di sostegno, affiancamento ed accompagnamento psico-sociale;
- consulenze educative;
- tutoring;
- co-costruzione del piano educativo individualizzato;
- orientamento alle risorse territoriali e agli altri Servizi del Piano Sociale di Zona;
- cura dei rapporti con le autonomie scolastiche e con le altre agenzie educative e formative del territorio;
- osservazione e lettura del bisogno sia espresso che inespresso;
- sostegno alle relazioni interpersonali ed alla comunicazione;
- attività di mediazione educativa intra-familiare;
- sostegno alle capacità genitoriali;
- promozione di percorsi d'autonomia per il nucleo familiare;
- promozione/supporto per il tempo libero e per l'integrazione sociale;
- sostegno allo studio;
- accompagnamento presso i luoghi di vita.

Il Servizio viene erogato nel rispetto dei seguenti standard:

- Standard Minimo: n° 3 ore settimanali per i minori che hanno bisogno di un "accompagnamento da un luogo/situazione ad un altro"- interventi semplici;
- Standard Minimo: n° 4 ore settimanali per i minori che hanno bisogno di "fare attività con" - interventi complessi.

Art. 6 – Modalità e criteri d'accesso al Servizio

Per accedere al Servizio occorre presentare domanda specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali (U.S.S.) del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34 del proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal "Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34". Alla domanda occorre allegare attestazione I.S.E.E. rilasciata ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali Comune valuta l'ammissione del singolo caso al servizio, nel limite delle risorse disponibili e delle oggettive capacità del servizio, considerando con priorità i casi di:

- minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

- minori segnalati dai servizi dell'area materno-infantile dell'A.S.L.;
- minori appartenenti a nuclei familiari già seguiti dai Servizi Sociali del Comune;
- minori segnalati dalle istituzioni scolastiche.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali in caso di ammissibilità dell'istanza, invierà richiesta scritta di attivazione al coordinatore del Servizio che, entro 7 gg dalla suddetta comunicazione, provvederà all'individuazione dell'operatore dedicato per l'attivazione effettiva del servizio. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali comunicherà al soggetto interessato esito della valutazione, eventuale data di attivazione del servizio e quota di compartecipazione a suo carico. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali redige per ogni minore avente diritto, in accordo con la famiglie e l'operatore individuato, il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono concordati obiettivi, tempi e modalità di sviluppo dell'intervento.

Art. 7 - Rimodulazione del Progetto Educativo Individualizzato

Qualora si rendesse necessario provvedere alla ridefinizione dei tempi del P.E.I, la rimodulazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- la riprogrammazione delle ore non erogate per richiesta e/o per momentanea indisponibilità dell'utente, può essere realizzata solo se ciò è compatibile con l'organizzazione del servizio e comunque nell'arco dello stesso mese di assegnazione;
- la riprogrammazione delle ore non erogate per momentanea indisponibilità del Servizio verranno recuperate nell'arco dei 60 giorni successivi.

Nel caso in cui l'operatore assegnato all'utente dovesse assentarsi per un periodo superiore a due giorni, il Servizio deve provvedere a proporre la sostituzione dell'operatore entro 5 giorni; qualora l'utente rifiuti tale sostituzione, le ore non erogate non potranno essere recuperate.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza può, con propria valutazione, rimodulare il P.E.I., permettendo ai minori in carico di frequentare i Servizi Estivi del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34, ciò per favorirne la socializzazione e l'integrazione, nei termini e modalità previsti dal "Regolamento per l'accesso ai Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali e culturali) del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34".

Art. 8 – Sospensione temporanea o definitiva del Servizio

L'erogazione del Servizio può essere sospesa sia in via temporanea, sia in via definitiva dopo che, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona N34 competente per territorio, abbia accertato la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- realizzazione degli obiettivi prefissati;
- rinuncia scritta della famiglia o del tutore legale del minore;
- mancata fruizione del Servizio, senza preavviso e adeguata motivazione, per tre prestazioni consecutive.

Art. 9 – Equipe di Valutazione Multidisciplinare (E.V.M.)

Sono incontri ufficiali che vedono il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse rispetto ad un intervento specifico nei confronti del minore. Questi incontri servono a valutare il lavoro svolto e partire da questo per programmare le nuove azioni da mettere in campo e individuare gli obiettivi da perseguire. Ogni intervento erogato si arricchisce nel tempo di nuova conoscenza circa le

potenzialità del minore e del nucleo, così come di nuove criticità. L'E.V.M. è anche un'occasione per la valutazione multidisciplinare del P.E.I..

Art. 10 – Compartecipazione alla spesa

Per quanto attiene la compartecipazione si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 per la compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociali e sociosanitarie approvato con D.C.C. Comune di Capri n. 65 del 14/11/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Capri n.4 del 26/02//15 e D.D.C. Comune di Anacapri n. 48 del 02/10/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Anacapri n.13 del 13/05/15.

Art. 11 – Impegni degli utenti

Per un ottimale svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- attestare le prestazioni che vengono loro erogate, firmando sull'apposito foglio firme;
- comunicare tempestivamente eventuali interruzioni del servizio al Servizio sociale comunale, che dovrà comunicarle all'Ufficio di Piano;
- pagare con regolarità la quota di compartecipazione a proprio carico se prevista;
- collaborare alle verifiche periodiche (colloqui, visite domiciliari ecc.) che permettono di monitorare l'erogazione del servizio reso e le eventuali necessità dell'utente;
- rispettare obiettivi, tempi e modalità di sviluppo dell'intervento così come definito nel PEI.

Art. 12 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al “Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34”.



Piano Sociale di Zona NA 34